



BANDO

per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021

Ambito territoriale n. 55
COMUNE CAPOFILA: RIVOLI

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
RIVOLI
BUTTIGLIERA ALTA
ROSTA

COMUNE DI RIVOLI

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso all'abitazione in locazione 2021;

RENDE NOTO

che dall' **8 novembre 2021** fino al **15 dicembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

ART. 1

REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (8 novembre 2021):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 55;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti :

fascia a : valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 14% per cento;

fascia b : valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24% per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

N.B.: possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

I Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto legge 19 luglio 2021 sono tenuti, successivamente all'erogazione dei contributi *“a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.*

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
- 2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- 2.3 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8.
- 2.4 In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.
- 2.5 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2021.

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO 2021

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione. Ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità, per importi superiori a € 1.000,00 è obbligatorio procedere con bonifico sul c/c (con spese a carico dell'Ente) che dovrà essere indicato necessariamente nella domanda *on line* di partecipazione al bando

ART. 4

CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data dell' **8 novembre 2021**.
Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando deve essere presentata al Comune in cui si risiede alla data di apertura del bando (Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta) dall'**8 novembre 2021** fino al **15 dicembre 2021** con le seguenti modalità:

COMUNE DI RIVOLI : la domande i relativi allegati devono essere inviati esclusivamente *on line*, attraverso piattaforma informatica cui si può accedere al seguente link suolopubblico.comune.rivoli.to.it.

L'accesso alla piattaforma avviene tramite SPID- identità digitale o con CIE – carta di identità elettronica, di cui deve essere in possesso l'utente richiedente il contributo.

Si raccomanda gli interessati di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla piattaforma al momento della compilazione della domanda e nell'allegare la documentazione richiesta.

Successivamente all'invio della domanda verrà rilasciata dalla piattaforma apposita ricevuta.

COMUNE DI ROSTA

- Per ricevimento pubblico su appuntamento : il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 presso l'Ufficio Tecnico in P.za Vittorio Veneto n. 2
- Per consegna domande : lunedì-giovedì dalle ore 9.00 alle 12.15, martedì dalle 15.00 alle 18.00, mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 presso l'Ufficio Protocollo in P.za Vittorio Veneto n. 1

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA , Via Reano n. 3

- Per consegna domande e ricevimento pubblico : il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il mercoledì dalle 17.00 alle 18.45 presso il Servizio Edilizia Privata/Urbanistica
- Per sola consegna domande : lunedì dalle ore 08.15 alle 12.20; mercoledì dalle 10.00 alle 12.20 e dalle 17.00 alle 18.45; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.20 presso l'Ufficio Protocollo.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con lettera.

Art. 6

CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e s.m.i. l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (*General Data Protection Regulation*) 2016/679, il Comune di residenza e il Comune capofila, trattano i dati personali conferiti con modalità analogiche, informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio per i richiedenti ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

La Regione Piemonte tratta i dati comunicati attraverso l'applicativo EPICO e i dati aggregati di rendicontazione con estrazioni in forma anonima e aggregata.

I dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità ivi previste e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella tutela della riservatezza degli interessati.

Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale degli Uffici competenti degli Enti coinvolti nel procedimento, responsabili del trattamento.

Al di fuori del trattamento previsto per tale procedimento, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Si informa che in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti coinvolti nel procedimento di accesso.

Nel caso di pubblicazione dei dati, ai sensi della normativa in materia, i dati saranno pubblicati per quanto strettamente necessario e pertinente per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). In tali ipotesi, la relativa istanza può essere presentata per iscritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosetta Giso Specialista Amministrativo Ufficio Casa del Comune di Rivoli.

Si comunica che il Responsabile per la protezione dati

-dei Comuni di **Rivoli e Rosta** è:

Studio legale Pacchiana Parravicini e associati nella persona dell'Avv. **Cristiano Michela**.

tel. 0115629063

mail: c.michela@avvocatipacchiana.com

posta certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

-del Comune di **Buttigliera Alta** è:

Avv. Jacopo Giunta:

mail: dpo@comune.buttiglieraalta.to.it

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Regolamento UE 679/2016, l'interessato potrà visitare i siti dei comuni di residenza:

www.comune.rivoli.to.it, accedendo alla sezione "*privacy policy*"

www.comune.rosta.to.it, accedendo alla sezione "*privacy*"

www.comune.buttiglieraalta.to.it, accedendo alla sezione "*privacy e cookies*".